

Testo coordinato

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54





“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.”

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge che si sono succedute nella materia; esso, pertanto, lascia invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi tra loro coordinati, i quali sono pubblicati nei Bollettini ufficiali della Regione.

N.B.: Gli articoli o i commi (o le parti di questi ultimi) della legge scritti in corsivo segnalano che i medesimi hanno formato oggetto di interventi legislativi.

- ***Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 15 dicembre 1998; vacatio legis ordinaria.***
- Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 “Legge finanziaria per gli anni 2000/2002 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2000; dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta – legge finanziaria per gli anni 2001/2003.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 17 gennaio 2001; dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative e prima variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e per il triennio 2001/2003.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 28 agosto 2001; dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2002; dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle Aosta. (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 56 del 31 dicembre 2002, dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 "Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 25 febbraio 2003; vacatio legis ordinaria.
- Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 "Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 29 aprile 2003; vacatio legis ordinaria.
- Legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle Aosta. (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 55 del 29 dicembre 2003, dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 20 luglio 2004, n. 13 "Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)", da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2004 dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 "Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 8 febbraio 2005; vacatio legis ordinaria.
- Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 "Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 53 del 20 dicembre 2005; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 55 del 29 dicembre 2005; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 17 gennaio 2006; vacatio legis ordinaria.
- Legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 "Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali.", pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 37 del 5 settembre 2006; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 28 "Abrogazione della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8).", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 51 del 16 dicembre 2008; vacatio legis ordinaria.

-  Vedasi anche i c. 2 e 3, dell'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.", pubblicata nel BUR n. 53/2010.
- Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali." pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 30 dicembre 2011 ed entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 60 della legge medesima, il 1° gennaio 2012.
-  Vedasi anche l'art. 6 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali"; pubblicata nel BUR n. 50/2012 .
-  Vedasi anche gli artt. 12 e 13 della legge regionale l.r. 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali.", pubblicata nel BUR n. 52/2014.
- Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 "Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).", pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del 27 gennaio 2015, dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 - Legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 25 agosto 2015; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 - Legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 "Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 ottobre 2015; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 - Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2015; ed entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, il 1° gennaio 2016.
-  Vedasi anche gli artt. 6 e 11 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.", pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 57 del 27 dicembre 2016.

- **Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 "Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e**

servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 23 del 23 maggio 2017; vacatio legis ordinaria.

- Legge regionale 4 agosto 2017, n. 13 "Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 dell'8 agosto 2017; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Indice:

INDICE:	5
PARTE I FONTI E PRINCIPI.....	9
TITOLO I FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA.....	9
Art. 1 (<i>Fonti</i>)	9
Art. 2 (<i>Principio di autonomia</i>)	9
TITOLO II LIVELLI DI GOVERNO	10
Art. 3 (<i>Ruolo della Regione</i>)	10
Art. 4 (<i>Ruolo delle comunità locali</i>)	10
Art. 5 (<i>Rapporti tra comunità locali e Regione</i>)	10
TITOLO III CONFERIMENTO DI FUNZIONI	11
Art. 6 (<i>Modalità del conferimento</i>)	11
Art. 7 (<i>Funzioni regionali</i>)	11
Art. 8 (<i>Funzioni comunali</i>)	11
Art. 9 (<i>Ulteriori funzioni</i>)	11
Art. 10 (<i>Delega di funzioni</i>)	12
Art. 11 (<i>Criteri per il conferimento delle funzioni</i>)	12
PARTE II SOGGETTI.....	12
TITOLO I COMUNE.....	12
Art. 12 (<i>Autonomia</i>)	12
Art. 13 (<i>Funzioni</i>)	12
Art. 14 (<i>Autonomia organizzativa</i>)	13
Art. 15 (<i>Compiti per servizi di competenza statale</i>)	13
Art. 16 (<i>Emblema</i>)	13
Art. 17 (<i>Fusione ed istituzione di Comuni</i>)	13
Art. 17bis (<i>Determinazione, rettifica e contestazione di confini</i>)	14
TITOLO II ORGANI DEL COMUNE	14
CAPO I DEFINIZIONE	14
Art. 18 (<i>Organi</i>)	14
CAPO II CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 19 (<i>Consiglio comunale</i>)	14
Art. 19bis (<i>Surrogazioni e supplenze</i>)	15
Art. 19ter (<i>Presidenza del Consiglio comunale</i>)	15
Art. 19quater (<i>Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale</i>)	16
Art. 20 (<i>Funzionamento del Consiglio comunale</i>)	16
Art. 21 (<i>Competenze del Consiglio comunale</i>)	17
Art. 21bis (Competenza degli organi degli enti locali in materia di contabilità)	18
CAPO III GIUNTA COMUNALE	18
Art. 22 (<i>Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale</i>)	18
Art. 23 (<i>Competenze della Giunta comunale</i>)	18
Art. 24 (<i>Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale</i>)	19
CAPO IV SINDACO E VICESINDACO	19
Art. 25 (<i>Elezione del Sindaco e del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti</i>)	19
Art. 25bis (<i>Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti</i>)	19
Art. 26 (<i>Competenze del Sindaco</i>)	19
Art. 27 (<i>Giuramento e distintivo del Sindaco</i>)	20

Art. 28 (<i>Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco</i>)	20
Art. 29 (<i>Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale</i>)	21
Art. 30 (<i>Competenze del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti</i>)	21
Art. 30bis (<i>Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati</i>)	21
Art. 30bis 1 (<i>Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti</i>)	22
Art. 30ter (<i>Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta</i>)	22
Art. 30ter 1 (<i>Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta. Sostituzione di singoli componenti della Giunta</i>)	22
Art. 30quater (<i>Mozione di sfiducia</i>)	23
Art. 30quater 1 (<i>Mozione di sfiducia costruttiva nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti</i>)	23
CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI	23
Art. 31 (<i>Obbligo di astensione</i>)	23
TITOLO III AUTONOMIA NORMATIVA.....	24
Art. 32 (<i>Definizione</i>)	24
Art. 33 (<i>Statuto comunale</i>)	24
Art. 34 (<i>Contenuto dello statuto</i>)	24
Art. 35 (<i>Regolamenti comunali</i>)	25
Art. 35bis (<i>Sanzioni amministrative</i>)	25
TITOLO IV FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO	25
CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA	25
Art. 36 (<i>Partecipazione popolare</i>)	25
Art. 37 (<i>Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini</i>)	25
Art. 38 (<i>Contenuti e forme dell'azione amministrativa</i>)	26
Art. 39 (<i>Referendum popolare</i>)	26
Art. 40 (<i>Referendum abrogativo</i>)	26
Art. 41 (<i>Petizioni</i>)	27
Art. 42 (<i>Difensore civico</i>)	27
Art. 42bis (<i>Rinvio</i>)	27
CAPO II FORME DI DECENTRAMENTO	27
Art. 43 (<i>Organi di decentramento</i>)	27
TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....	28
Art. 44 (<i>Personale</i>)	28
Art. 45 (<i>Autonomia organizzativa</i>)	28
Art. 46 (<i>Organizzazione degli uffici e del personale</i>)	29
Art. 47 (<i>Mobilità del personale</i>)	29
Art. 48 (<i>Personale con qualifica dirigenziale</i>)	29
Art. 49 (<i>Segretari degli enti locali</i>)	30
Art. 49bis (<i>Pareri, visti e attestazioni</i>)	30
Art. 50 (<i>Formazione del personale</i>)	30
Art. 51 (<i>Strumenti per la formazione del personale</i>)	30
Art. 52 (<i>Limite complessivo di personale</i>)	30
Art. 52bis (<i>Pubblicazione degli atti</i>)	30
Art. 52ter (<i>Esecutività degli atti</i>)	31
Art. 53 (<i>Notificazione degli atti</i>)	31
Art. 54 (<i>Responsabilità</i>)	31
Art. 54bis (<i>Rinvio</i>)	31
TITOLO VI FINANZE E CONTABILITÀ.....	31
Art. 55 (<i>Trasferimenti finanziari agli enti locali</i>)	31
Art. 56 (<i>Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative</i>)	32

Art. 57 (<i>Trasferimento di funzioni regionali</i>)	32
Art. 58 (<i>Norme in materia finanziaria</i>)	32
Art. 59 (<i>Procedure contrattuali</i>)	32
PARTE III RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI	32
TITOLO I CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI	32
Art. 60 (<i>Istituzione</i>)	32
Art. 61 (<i>Composizione</i>)	32
Art. 62 (<i>Costituzione</i>)	33
Art. 63 (<i>Regolamento</i>)	33
Art. 64 (<i>Personale</i>)	33
Art. 65 (<i>Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali</i>)	33
Art. 66 (<i>Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale</i>)	34
Art. 67 (<i>Intese ed accordi</i>)	34
Art. 68 (<i>Ambito di applicazione</i>)	35
TITOLO II CONTROLLI.....	35
Art. 69 (<i>Controlli sugli atti</i>)	35
Art. 69bis (<i>Attività di consulenza</i>)	35
Art. 70 (<i>Scioglimento dei Consigli comunali</i>)	35
Art. 70bis (<i>Estensione agli altri enti locali</i>)	36
Art. 70ter (<i>Rimozione e sospensione degli amministratori locali</i>)	36
Art. 70quater (<i>Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori</i>)	36
PARTE IV MODALITÀ E STRUMENTI.....	37
TITOLO I FORME DI COLLABORAZIONE.....	37
CAPO I <i>COMUNITA' MONTANA</i>	37
Art. 71 (<i>Definizione</i>)	38
Art. 72 (<i>Programmazione</i>)	38
Art. 73 (<i>Individuazione</i>)	38
Art. 74 (<i>Modificazioni territoriali</i>)	38
Art. 75 (<i>Organi</i>)	38
Art. 76 (<i>Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità</i>)	38
Art. 77 (<i>Competenze del Consiglio della Comunità</i>)	38
Art. 78 (<i>Composizione della Giunta della Comunità</i>)	38
Art. 79 (<i>Competenze della Giunta della Comunità</i>)	38
Art. 80 (<i>Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2</i>)	38
Art. 81 (<i>Incompatibilità e ineleggibilità</i>)	38
Art. 81bis (<i>Consiglio dei Sindaci</i>)	38
Art. 81ter (<i>Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2</i>)	38
Art. 81quater (<i>Assemblea dei Consiglieri</i>)	38
Art. 81quinquies (<i>Diritti dei consiglieri comunali</i>)	38
Art. 82 (<i>Funzioni di derivazione regionale</i>)	38
Art. 83 (<i>Esercizio associato delle funzioni comunali</i>)	39
Art. 84 (<i>Ruolo della Regione</i>)	39
Art. 85 (<i>Ruolo dei Comuni</i>)	39
Art. 86 (<i>Convenzioni</i>)	39
Art. 87 (<i>Delega temporanea di funzioni</i>)	39
Art. 88 (<i>Autonomia statutaria</i>)	39
Art. 89 (<i>Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità</i>)	39
Art. 89bis (<i>Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci</i>)	39
Art. 90 (<i>Istituti di partecipazione e di democrazia diretta</i>)	39
Art. 91 (<i>Uffici e personale</i>)	39
Art. 92 (<i>Segretario</i>)	39
CAPO II <i>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI</i>	39

Art. 93 (<i>Definizione</i>)	39
Art. 94 (<i>Organi</i>)	40
Art. 95 (<i>Competenze del Consiglio</i>)	40
Art. 96 (<i>Sede</i>)	41
Art. 97 (<i>Uffici e personale</i>)	41
Art. 98 (<i>Statuto</i>)	41
CAPO III CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA.....	41
Art. 99 (<i>Definizione</i>)	41
Art. 100 (<i>Delega di funzioni</i>)	41
Art. 101 (<i>Organi</i>)	42
Art. 102 (<i>Norme di rinvio</i>)	42
CAPO IV ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE	42
Art. 103 (<i>Collaborazione nell'ambito del diritto privato</i>)	42
Art. 104 (<i>Convenzioni</i>)	42
Art. 105 (<i>Accordi di programma</i>)	42
CAPO V DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA.....	43
Art. 106 (<i>Funzioni</i>)	43
Art. 107 (<i>Conseil de la plaine d'Aoste</i>)	43
Art. 108 (<i>Composizione</i>)	44
Art. 109 (<i>Costituzione e sede</i>)	44
Art. 110 (<i>Attività del Conseil</i>)	44
Art. 111 (<i>Personale</i>)	44
Art. 112 (<i>Regolamento</i>)	44
TITOLO II SERVIZI.....	44
Art. 113 (<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>)	45
Art. 113bis (<i>Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica</i>)	46
Art. 113ter (<i>Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali</i>)	47
Art. 114 (<i>Aziende speciali</i>)	47
Art. 115 (<i>Istituzioni</i>)	48
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	48
CAPO I STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE	48
Art. 116 (<i>Relazione al Consiglio regionale</i>)	48
CAPO II ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI	48
Art. 117 (<i>Termini per l'adozione dello statuto</i>)	48
Art. 118 (<i>Termine per l'adozione dei regolamenti</i>)	49
Art. 119 (<i>Intervento sostitutivo</i>)	49
CAPO III REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI	49
Art. 120 (<i>Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative</i>)	49
Art. 121 (<i>Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni</i>)	50
Art. 122 (<i>Revisione del BIM</i>)	50
Art. 123 (<i>Organi delle Comunità montane</i>)	50
Art. 124 (<i>Funzioni delle Comunità montane</i>)	50
Art. 125 (<i>Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti</i>)	50
Art. 126 (<i>Disciplina transitoria in materia di accordi di programma</i>)	51
Art. 127 (<i>Intervento sostitutivo</i>)	51
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI	51
Art. 128 (<i>Controllo sugli atti</i>)	51
CAPO V DISPOSIZIONI ABROGATIVE	51
Art. 129 (<i>Abrogazioni</i>)	51
NOTE:	53

**PARTE I
FONTI E PRINCIPI**

**TITOLO I
FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA**

**Art. 1
(Fonti)**

1. *In attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.*¹
2. La presente legge individua inoltre i principi di riferimento per l'organizzazione degli enti locali della Valle d'Aosta e stabilisce i livelli di governo delle comunità locali e di esercizio delle relative funzioni.

**Art. 2
(Principio di autonomia)**

1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.
2. E' riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri Comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello locale.
3. ²
4. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4bis. *Le funzioni e i servizi di cui al comma 2 sono esercitati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).*³

5. ²
6. I Comuni e **le Unités des Communes valdôtaines**⁴ di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2014 hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.⁵
7. ²

7bis. *Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente, l'intero territorio della regione è considerato montano.*⁶

**TITOLO II
LIVELLI DI GOVERNO**

Art. 3

(Ruolo della Regione)

1. E' compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità.
2. La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie responsabilità di legislazione e programmazione, deve consultare gli enti di governo delle comunità locali e tenere conto delle esigenze delle medesime comunità.
3. E' compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti, destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli, per assicurare un esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale.
4. La Regione interviene soltanto in caso di inadempienza e di accertata incapacità degli enti di governo delle comunità locali, provvedendo nel contempo a mettere gli stessi in grado di adempiere per il futuro alle proprie funzioni.

Art. 4

(Ruolo delle comunità locali)

1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità.
2. Le comunità locali dispongono, sia attraverso il reperimento di risorse proprie, sia attraverso il trasferimento di adeguate risorse regionali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni loro riconosciute o delegate dalla legislazione regionale e nazionale.
3. E' riconosciuto alle comunità locali il diritto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, di definire esse stesse, attraverso gli opportuni strumenti partecipativi e decisionali, le strutture amministrative per l'adempimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

Art. 5

(Rapporti tra comunità locali e Regione)

1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispirati al principio di leale cooperazione.
2. La Regione istituisce forme di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione tra enti locali e Regione, nonché di garanzia delle prerogative delle comunità locali.

2bis. *La Regione assicura il costante raccordo amministrativo con le comunità locali per il tramite della struttura regionale competente in materia di enti locali, la quale svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio periodico per l'acquisizione di elementi informativi utili in merito all'applicazione della normativa regionale in materia di enti locali, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.*⁷

**TITOLO III
CONFERIMENTO DI FUNZIONI**

Art. 6

(Modalità del conferimento)

1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui alla presente legge.

Art. 7

(Funzioni regionali)

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale *da adottarsi entro il 31 dicembre 2001*⁸.
2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.
3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, assicurando il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche per ciò che concerne i rapporti con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le organizzazioni transnazionali e le comunità d'oltre confine.
4. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale.

Art. 8

(Funzioni comunali)

1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli art. 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei Comuni stessi, **espressamente riservate alla Regione.**⁹
2. La titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei Comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.

Art. 9

(Ulteriori funzioni)

1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, di cui alla parte III, titolo I, è disposto il mantenimento in capo alla Regione dei compiti amministrativi connessi a tali funzioni o il loro conferimento totale o parziale ai Comuni, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 8, comma 1.
2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

Art. 10

(Delega di funzioni)

1. Con legge regionale può essere disposta la delega di funzioni regionali ai Comuni o alle **Unités des Communes valdôtaines**⁴.
2. La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i reciproci obblighi di ordine finanziario e organizzativo, nonché le modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11

(Criteri per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi *entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1*, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e *previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti*¹⁰.
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono:
 - a) individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni ed i compiti da conferire ai Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 82;
 - b) assegnati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni;
 - c) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite;
 - d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessate al conferimento delle funzioni;
 - e) rivisti gli ambiti territoriali dei livelli intermedi di programmazione infraregionale, facendoli coincidere, normalmente, con gli ambiti territoriali **dell'Unité des Communes valdôtaines**⁴.

**PARTE II
SOGGETTI**

**TITOLO I
COMUNE**

Art. 12

(Autonomia)

1. Il Comune è l'ente di governo della propria comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge regionale, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, inoltre, nell'ambito dei principi delle leggi statali e regionali, le funzioni ad esso conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 13

(Funzioni)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.

2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai Comuni dalla legge regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 14

(Autonomia organizzativa)

1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai Comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge regionale.
2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1 sono stabiliti dallo statuto del Comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del Comune.

Art. 15

(Compiti per servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 16

(Emblema)

1. Il Comune può avere un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del *Presidente della Regione*¹¹ su proposta del Comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma *li conservano*¹².
3. Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e del proprio stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.
4. Ai fini di cui al comma 2, il *Presidente della Regione*¹¹ si avvale della collaborazione tecnica dell'Archivio storico regionale.

Art. 17

(Fusione ed istituzione di Comuni)

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni e le loro denominazioni, *con le modalità di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)*.¹³
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti¹⁴, *salvo i casi di fusione di più Comuni*¹⁵.
3. In ogni caso, l'istituzione di un Comune non può comportare che altri Comuni scendano al di sotto dell'entità demografica di cui al comma 2.

4. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni, mediante fusione di due o più Comuni contigui, prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 17bis¹⁶

(Determinazione, rettifica e contestazione di confini)

1. *Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:*
 - a) *in caso di accordo tra i Comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;*
 - b) *in caso di mancato accordo tra i Comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei Comuni interessati.*

**TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE**

**CAPO I
DEFINIZIONE**

**Art. 18
(Organi)**

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio comunale;
 - b) la Giunta comunale;
 - c) *il Sindaco e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷, il Vicesindaco.*¹⁸

**CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 19¹⁹
(Consiglio comunale)

1. *Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.*
2. *I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.*
3. *Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.*
4. *Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.*

5. *Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.*
6. *I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.²⁰*
7. *I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.*
8. *Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di commissioni consiliari e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷, di un ufficio di presidenza, costituiti con criterio proporzionale.²¹*
9. *Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti¹⁴, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.²²*
10. *In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d'Aosta e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea).*

Art. 19bis²³

(Surrogazioni e supplenze)

1. *Nei Consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.*
2. *Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.*
3. *Il Consiglio procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.*
4. *Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 6).*
5. *Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.²⁴*
- 5bis. *Nei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti¹⁷, i seggi attribuiti al candidato Sindaco o Vicesindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il più alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate.²⁵*

Art. 19ter²⁶

(Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.²⁷
2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.²⁸

Art. 19quater²⁹

(Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del Sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'articolo 53 della l.r. 4/1995.³⁰
3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiara l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.
4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.³¹
5. Successivamente, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto; la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷ il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.³²
6. Ai sensi della normativa statale vigente, il Consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.³³

Art. 20

(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:
 - a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;
 - b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio;
 - c) le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;
 - d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;
 - e) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;
 - f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva

informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.³⁴

2. In casi di particolare importanza, quali l'adozione dello statuto o l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, il regolamento può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da Assemblee della popolazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento stesso.

Art. 21³⁵

(Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - abis) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷; ³⁶
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale ³⁷;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali ³⁸;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento; ³⁹
 - i) rendiconto della gestione; ⁴⁰
 - ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione; ⁴¹
 - j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
 - k) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - n) ⁴²
 - o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
 - p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - r) approvazione di convenzioni; ⁴³
 - rbis) partecipazione a società di capitali. ⁴⁴
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:
 - a) regolamenti;
 - b) piani, programmi e progetti;
 - c) dotazione organica del personale;
 - d) ⁴⁵;
 - e) ⁴⁶
 - f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
 - h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
 - i) acquisti e alienazioni di immobili;
 - j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

Art. 21bis⁴⁷

(Competenza degli organi degli enti locali in materia di contabilità)⁴⁸

1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla **normativa vigente in materia di contabilità.**⁴⁹

**CAPO III
GIUNTA COMUNALE**

Art. 22⁵⁰

(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)

1. **Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, stabilito dallo statuto comunale, non superiore a due, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:**⁵¹

- a) due, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti¹⁷;
- b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti¹⁷;
- c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti¹⁷.⁵²

- 1bis. *In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.*⁵³

- 1ter. *Lo statuto può stabilire un numero **fisso** di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).*⁵⁴

2. *Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto, nonché, per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷, dall'articolo 25bis.*⁵⁵

3. ⁵⁶

4. ⁵⁶

5. ⁵⁶

6. *Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.*

- 6bis. *Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.*⁵⁷

Art. 23⁵⁸

(Competenze della Giunta comunale)

1. *La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.*

2. *La competenza per gli atti di cui all'articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.*
3. *La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell'articolo 46, comma 3, nei compiti dei **segretari degli enti locali**⁵⁹ e degli altri dirigenti.*
4. **60**

Art. 24

(Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale)

1. *La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.⁶¹*
2. *Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti⁶⁴, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.⁶²*
3. *La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.*

**CAPO IV
SINDACO E VICESINDACO**

Art. 25

(Elezioni del Sindaco e del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti)^{63 17}

1. *Il Sindaco ed il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷ sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.⁶⁴*

Art. 25bis⁶⁵

(Elezioni del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷)

1. *Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷ il Sindaco e la Giunta comunale, ivi compreso il Vicesindaco, sono eletti dal Consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Vicesindaco.*
2. *L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vicesindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 1. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 4bis).*

Art. 26

(Competenze del Sindaco)

1. *Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune.*

2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.⁶⁶
 3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio comunale.
 4. ⁶⁷
 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale.
 6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.⁶⁸
 7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento.⁶⁹
 8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 8.1. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree dei Comuni interessati da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.⁷⁰
- 8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie.⁷¹

Art. 27

(Giuramento e distintivo del Sindaco)

1. Il Sindaco ed il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti⁷², che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.
- 1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti⁷³ il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale nella stessa seduta consiliare in cui viene eletto.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 28⁷⁴

(Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco)

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. I medesimi provvedimenti sono adottati dal Sindaco in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della libertà e dignità delle persone, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che richiedano un intervento in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.⁷⁵

1bis. Nelle materie di cui al comma 1, secondo periodo, i Comuni possono adottare appositi regolamenti.⁷⁶

2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.⁷⁷
3. Sono fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

Art. 29

(Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.

Art. 30

(Competenze del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷)⁷⁸

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷, il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.⁷⁹
2. ⁸⁰
3. ⁸¹

Art. 30bis⁸²

(Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷ e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati)⁸³

1. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.⁸⁴
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti¹⁷ non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.⁸⁵
3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti¹⁷ non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.⁸⁶

3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il mandato decorre dalla data delle elezioni.⁸⁷

4. ⁸⁸

Art. 30bis 1 ⁸⁹

(Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷, il Vicesindaco, eletto dal Consiglio comunale contestualmente al Sindaco e alla Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 30ter ⁹⁰

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷. Decadenza della Giunta) ⁹¹

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1.
5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.

Art. 30ter 1 ⁹²

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷. Decadenza della Giunta. **Sostituzione di singoli componenti della Giunta**)⁹³

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.
2. **Il Sindaco e la Giunta decadono** altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.⁹⁴
3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione **del nuovo Sindaco e della nuova Giunta**.⁹⁵
4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.

Art. 30quater⁹⁶
(Mozione di sfiducia)

1. *Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.*
2. *Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹⁷ e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.*⁹⁷

Art. 30quater 1⁹⁸
(Mozione di sfiducia costruttiva nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹⁷)⁹⁹

1. *Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.*
2. *Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.*
3. *La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.*
4. *La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.*
5. *L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.*

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31¹⁰⁰
(Obbligo di astensione)

1. *I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.*
2. *L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall'adottare gli atti di rispettiva competenza.*

TITOLO III
AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 32
(Definizione)

1. I Comuni hanno potestà normativa per la disciplina del proprio ordinamento e della propria organizzazione e per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'autonomia normativa dei Comuni si esercita attraverso lo statuto comunale e i regolamenti.
3. Lo statuto comunale è l'atto normativo fondamentale a cui devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del Comune.

Art. 33¹⁰¹
(Statuto comunale)

1. *Ogni Comune adotta il proprio statuto.*
2. *Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio arrotondati aritmeticamente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.*¹⁰²
3. *Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto è, inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.*¹⁰³
4. *Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.*
5. *Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.*

Art. 34
(Contenuto dello statuto)

1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. *Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune.*¹⁰⁴
3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.
4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco-provenzale.
5. *Nei Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser della Valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, lo statuto prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.*¹⁰⁵

Art. 35
(Regolamenti comunali)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.¹⁰⁶
2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

Art. 35bis¹⁰⁷
(Sanzioni amministrative)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco si applica l'articolo 7bis del d.lgs. 267/2000.

TITOLO IV
FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA
E DI DECENTRAMENTO

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36
(Partecipazione popolare)

1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di **partecipazione popolare** all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.¹⁰⁸
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 * (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).¹⁰⁹
3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.
4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i Comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.

Art. 37
(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del

Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui *alla l.r. 18/1999 **, assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.¹¹⁰
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 38

(Contenuti e forme dell'azione amministrativa)

1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla *l.r. 18/1999. **¹¹¹
2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

Art. 39

(Referendum popolare)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.
2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.
4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

Art. 40

(Referendum abrogativo)

1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.
2. I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la

maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio **on-line** del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.¹¹²
4. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 39.

Art. 41
(Petizioni)

1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza.
2. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni.
3. I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse.

Art. 42
(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Art. 42bis¹¹³
(Rinvio)

1. **Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.**

CAPO II
FORME DI DECENTRAMENTO

Art. 43
(Organi di decentramento)

1. Lo statuto comunale può articolare il territorio del Comune in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Le circoscrizioni di decentramento tengono conto dell'articolazione del territorio comunale e valorizzano le specificità di frazioni e villaggi.

3. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale.
4. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto, assieme al suo Presidente, con il sistema elettorale fissato dallo statuto comunale e disciplinato dal regolamento di cui al comma 3.
5. Non possono in ogni caso essere attribuite ai Consigli circoscrizionali le competenze del Consiglio comunale, di cui all'art. 21.
6. Lo statuto comunale può prevedere la partecipazione dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 44
(Personale)

1. Il personale degli enti locali appartiene al comparto unico del pubblico impiego, di cui alla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico del pubblico impiego sono stipulati con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della l.r. 45/1995.

Art. 45
(Autonomia organizzativa)

1. Salvo quanto previsto dagli art. 48, comma 1, e 52, i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dalla l.r. 45/1995 e dai contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Vedasi anche gli articoli 6, commi 4 e 5, e 11, comma 2 della l.r. 24/2016 di seguito riportati.

Art. 6
(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale)

Omissis

4. Per l'anno 2017, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; il predetto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).
5. Nel caso in cui gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), procedano a processi di riorganizzazione cui consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura

risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.

Omissis

Art. 11

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

Omissis

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, agli enti locali che abbiano adempiuto agli obblighi di esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata di cui alla L.r. 6/2014 è destinato l'importo aggiuntivo massimo di euro 500.000, ripartito secondo criteri di premialità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Per i predetti enti locali, il limite assunzionale di cui all'articolo 6, comma 4, è incrementato al 75 per cento, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

Omissis

Art. 46

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I **segretari degli enti locali**⁵⁹ e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995.
3. Spettano ai **segretari degli enti locali**⁵⁹ e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
4. Nei Comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al **segretario dell'ente locale**⁵⁹, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.
5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.
6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale.
7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della l.r. 45/1995.

Art. 47¹¹⁴

(Mobilità del personale)

Art. 48¹¹⁵

(Personale con qualifica dirigenziale)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti¹⁴ e nelle Unités des Communes valdôtaines⁴ possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale.

Art. 49¹¹⁶

(Segretari degli enti locali)

1. Ai segretari degli enti locali si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane)), e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).

Art. 49bis¹¹⁷

(Pareri, visti e attestazioni)

1. Su ogni proposta di deliberazione degli enti locali deve essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all'ufficio o del servizio competente, se appartenente alla qualifica dirigenziale, ovvero, qualora questo manchi, del segretario.
2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previsti dalla normativa vigente in materia contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.¹¹⁸

Art. 50

(Formazione del personale)

1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 51¹¹⁹

(Strumenti per la formazione del personale)

Art. 52^a

(Limite complessivo di personale)

1. Il conferimento di funzioni regionali ai Comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44.

Art. 52bis¹²⁰

(Pubblicazione degli atti)

1. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti strumentali e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente locale in cui ha sede l'ente o l'organismo. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

Vedasi anche l'art. 12 della l.r. 25/2010 di seguito riportato:

Art. 12

(Modalità di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali)

1. Gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con le modalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e con la decorrenza indicata nel comma 5 del medesimo articolo.

Art. 52ter¹²¹

(Esecutività degli atti)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 52bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.

Art. 53

(Notificazione degli atti)

1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco o tramite servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.
2. Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3. Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.

Art. 54

(Responsabilità)

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, nonché la l.r. 45/1995.

Art. 54bis¹²²

(Rinvio)

1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente titolo.

**TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITÀ**

Art. 55

(Trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 56¹²³

*(Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative)*¹²⁴

1. I Comuni trasferiscono alle Unités des Communes valdôtaines le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.
2. I Comuni concorrono, altresì, al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.
3. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 57

(Trasferimento di funzioni regionali)

1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge finanziaria regionale.

Art. 58

*(Norme in materia finanziaria)*¹²⁵

1. Le norme in materia finanziaria degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.

Art. 59

(Procedure contrattuali)

1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60

(Istituzione)

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 61¹²⁶

(Composizione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines⁴ e dal Presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.

Art. 62¹²⁷
(Costituzione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 63
(Regolamento)

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.
- 1bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge.¹²⁸

Art. 64
(Personale)

1. Per il proprio funzionamento, il Consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della l.r. 17/1996.
2. Il regolamento di cui all'art. 63 disciplina altresì le modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1, ivi compresa la ripartizione delle spese ad esso relative.

Art. 65¹²⁹
(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della normativa regionale in materia di enti locali e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.¹³⁰
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della regione;
 - b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;
 - c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;
 - d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;
 - e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.
4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4bis. Entro otto giorni dalla data della loro adozione, gli atti del Consiglio permanente degli enti locali sono pubblicati, per almeno quindici giorni, in un'apposita sezione del sito web istituzionale del

medesimo Consiglio.¹³¹

Art. 66

(Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale)

1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il *Presidente della Regione*¹¹ convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio.
2. Nelle riunioni di cui al comma 1:
 - a) si promuovono intese ed accordi;
 - b) si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale;
 - c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale, *con particolare riferimento all'applicazione del riparto finanziario nel disegno di legge finanziaria regionale*, assegna ai Comuni ed agli altri enti locali;¹³²
 - d) si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;
 - e) si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.
3. *Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.*¹³³
4. Partecipano alle riunioni di cui al comma 1, gli Assessori regionali competenti per materia e i responsabili delle strutture dirigenziali interessate.
5. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal *Presidente della Regione*¹¹ o da un Assessore da questi delegato.
6. Il *Presidente della Regione*¹¹ svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo. *In tale sede riferisce al Consiglio regionale anche sullo stato di attuazione della normativa regionale in materia di enti locali.*¹³⁴

Art. 67

(Intese ed accordi)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista da una legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta al Consiglio, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
3. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del comma 2. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 68 ¹³⁵
(Ambito di applicazione)

1. *Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.*

TITOLO II
CONTROLLI

Art. 69 ¹¹⁴
(Controlli sugli atti)

Art. 69bis ¹³⁶
(Attività di consulenza)

1. *L'amministrazione regionale assicura lo svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.*

Art. 70 ¹³⁷
(Scioglimento dei Consigli comunali)

1. *Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:*

- a) *quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;*
- b) *quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;*
- c) *quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:*

- 1) *contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹³⁷;*
¹³⁸
- 2) *dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹³⁷;* ¹³⁸
- 3) *approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 30quater;*
- 4) *mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti¹³⁷;* ¹³⁸
- 4bis) *mancata elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti¹³⁷;* ¹³⁹
- 5) *mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco;*
- 6) *cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio;*
- 7) *riduzione del Consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al Consiglio;*

- d) *quando non siano approvati nei termini il bilancio, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.* ¹⁴⁰

2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.*
3. *Con decreto del Presidente della Regione, successivo allo scioglimento, si procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.*
4. *Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dell'adozione del provvedimento di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del d.lgs. 267/2000.*
5. *Lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente.*
6. *I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.*

Art. 70bis¹⁴¹

(Estensione agli altri enti locali)

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 70 si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui alla presente legge.*

Art. 70ter¹⁴²

(Rimozione e sospensione degli amministratori locali)

1. *Alla rimozione e alla sospensione degli amministratori locali si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.*
2. *Il parere previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta), è reso dal Consiglio regionale.*

Art. 70quater¹⁴³

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

1. *Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, qualora l'ente locale ometta o ritardi di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.*

**PARTE IV
MODALITÀ E STRUMENTI**

**TITOLO I
FORME DI COLLABORAZIONE**

Vedasi anche l'art. 28 della l.r. 8/2013 di seguito riportato.

Art. 28

(Gestione comunale associata delle procedure di gara)

1. Nei Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013.
2. Dall'obbligo di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000.
3. In luogo delle unioni e degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006, i Comuni possono avvalersi delle forme collaborative di cui al titolo I della parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale.

Vedasi anche il c. 17, dell'art. 14 della l.r. 18/2013 di seguito riportato.

Art. 14

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

Omissis

17. Limitatamente ai lavori e ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il termine di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), è prorogato al 31 dicembre 2014.

Vedasi anche l'art. 12 della l.r. 13/2014

Art. 12

(Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni)

le cui disposizioni, ex comma 6, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Vedasi anche l'art. 13 della l.r. 13/2014

Art. 13

(Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA)

Art. 71 ¹⁴⁵
(Definizione)

Art. 72 ¹⁴⁵
(Programmazione)

Art. 73 ¹⁴⁵
(Individuazione)

Art. 74 ¹⁴⁵
(Modificazioni territoriali)

Art. 75 ¹⁴⁶
(Organi)

Art. 76 ¹⁴⁷
(Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità)

Art. 77 ¹⁴⁸
(Competenze del Consiglio della Comunità)

Art. 78 ¹⁴⁹
(Composizione della Giunta della Comunità)

Art. 79 ¹⁵⁰
(Competenze della Giunta della Comunità)

Art. 80 ¹⁵¹
(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2)

Art. 81 ¹⁵²
(Incompatibilità e ineleggibilità)

Art. 81bis ¹⁵³
(Consiglio dei Sindaci)

Art. 81ter ¹⁵⁴
(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2)

Art. 81quater ¹⁵⁵
(Assemblea dei Consiglieri)

Art. 81quinquies ¹⁵⁶
(Diritti dei consiglieri comunali)

Art. 82 ¹⁴⁵

(Funzioni di derivazione regionale)

Art. 83¹⁴⁵

(Esercizio associato delle funzioni comunali)

Art. 84¹⁵⁷

(Ruolo della Regione)

Art. 85¹⁵⁸

(Ruolo dei Comuni)

Art. 86¹⁴⁵

(Convenzioni)

Art. 87¹⁴⁵

(Delega temporanea di funzioni)

Art. 88¹⁴⁵

(Autonomia statutaria)

Art. 89¹⁵⁹

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità)

Art. 89bis¹⁶⁰

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci)

Art. 90¹⁴⁵

(Istituti di partecipazione e di democrazia diretta)

Art. 91¹⁴⁵

(Uffici e personale)

Art. 92¹¹⁴

(Segretario)

CAPO II ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 93¹⁶¹

(Definizione)

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili **all'Unité des Communes valdôtaines**⁴. Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Possono essere membri di una Associazione dei Comuni anche comunità locali interne ad altro Stato ad essa contermini, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

3. *Al fine di costituire un'Associazione, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo, nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri, ivi comprese le forme di utilizzo del personale.*
4. *Alle Associazioni dei Comuni si applicano le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili.*
5. *Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi tra enti locali.*¹⁶²

Art. 94¹⁶³
(Organi)

1. *Sono organi dell'Associazione dei Comuni:*
 - a) *il Consiglio;*
 - b) *il Presidente.*
2. *Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.*¹⁶⁴
3. *Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri membri. Lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i membri del Consiglio.*

Vedasi anche il c. 3bis, dell'art. 4 della l.r. 27/1999 di seguito riportato.

Art. 4
(Gestione del servizio idrico integrato)

Omissis

3bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 94 della l.r. 54/1998, il Consiglio delle Associazioni dei Comuni costituite ai fini dell'applicazione della presente legge è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto tra i componenti del Consiglio o della Giunta comunale, fatti salvi i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il cui numero di rappresentanti è determinato dall'accordo costitutivo di cui all'articolo 93 della l.r. 54/1998. Lo Statuto dell'Associazione può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, nonché la possibilità di disporre di personale proprio.

Art. 95¹⁶⁵
(Competenze del Consiglio)

1. *Il Consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 e che lo statuto non riservi al Presidente.*
2. *Spetta, comunque, al Consiglio l'approvazione dei seguenti atti:*
 - a) *regolamenti;*
 - b) *bilancio preventivo;*
 - c) *rendiconto;*
 - d) *regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;*¹⁶⁶
 - e) *atti di programmazione e di indirizzo;*
 - f) *statuto delle aziende.*¹⁶⁷

Art. 96
(Sede)

1. L'Associazione dei Comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei Comuni membri.

Art. 97
(Uffici e personale)

1. ¹⁶⁸
2. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni membri.

Art. 98 ¹⁶⁹
(Statuto)

1. *Lo statuto dell'Associazione dei Comuni, approvato contestualmente all'accordo, disciplina, in particolare, le modalità di nomina del Presidente, le attribuzioni degli organi, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.*

CAPO III
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO
IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art. 99
(Definizione)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del *Presidente della Regione* ¹⁷¹ n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita funzioni proprie per contribuire al progresso socio-economico della popolazione valdostana.
2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanonici idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice). *L'importo del fondo da destinare ai Comuni consorziati è pari a quello delle risorse del sovracanone ripartite tra i medesimi Comuni. Le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi, individuati d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana.* ¹⁷⁰
- 2bis. *Il BIM non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).* ¹⁷¹
- 2ter. *Il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM è svolto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) che si avvale, ove necessario, del personale dipendente presso il BIM all'uopo distaccato, secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 1bis, della l.r. 22/2010.* ¹⁷²

Art. 100 ¹⁷³
(Delega di funzioni)

Art. 101¹⁷⁴
(Organi)

1. Sono organi del BIM:
 - a) la Giunta, composta da un rappresentante per ciascuna *Unité des Communes valdôtaines* eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'*Unité*, e da un rappresentante del Comune di Aosta, eletto tra i componenti del Consiglio comunale;
 - b) il Presidente, eletto tra i componenti della Giunta.

Art. 102
(Norme di rinvio)

1. Al BIM si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le *Unités des Communes valdôtaines*⁴.

CAPO IV
ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 103
(Collaborazione nell'ambito del diritto privato)

1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono collaborare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti sulla base del diritto privato.
2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in conformità con gli accordi vigenti relativi alla cooperazione frontaliera. Esse possono essere altresì esercitate con altre collettività locali di Stati membri dell'Unione europea, nei limiti della legislazione vigente.

Art. 104
(Convenzioni)

1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.

1bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le convenzioni disciplinano i rapporti tra i soggetti individuati dalla l.r. 6/2014 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.¹⁷⁵

2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 105
(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il *Presidente della Regione* ¹¹ o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro

connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il *Presidente della Regione*¹¹ o il Sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del *Presidente della Regione*¹¹ dei Sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del *Presidente della Regione*¹¹ o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del *Presidente della Regione*¹¹, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal *Presidente della Regione*¹¹ o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.
8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
9. E' fatta salva la disciplina di cui agli art. 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

CAPO V DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

Art. 106¹⁷⁶ (Funzioni)

Art. 107 (Conseil de la plaine d'Aoste)

1. Il Comune di Aosta ed i Comuni che abbiano con esso rapporti di stretta integrazione costituiscono il Conseil de la plaine d'Aoste, di seguito denominato Conseil.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, fanno parte del Conseil i Comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençon, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Sarre.
3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta del Consiglio del Comune interessato.

Con decreto del Presidente della Regione n. 319 in data 29 maggio 2002 è stata modificata la composizione del Conseil de la plaine d'Aoste a seguito dell'adesione dei Comuni di: Aymavilles, Fénis, Nus e Saint-Marcel; i Comuni che ne fanno parte, da tale data, sono pertanto 16.

Art. 108

(Composizione)

1. Il Conseil è costituito dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri ed è coordinato dal Sindaco o dal Vicesindaco del Comune di Aosta.
2. Previa approvazione del Conseil possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, il *Presidente della Regione*,¹¹ i Presidenti delle *Unités des Communes valdôtaines*,⁴ i Sindaci e gli Assessori regionali eventualmente interessati alle materie all'ordine del giorno.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono inoltre richiedere l'iscrizione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Conseil.

Art. 109

(Costituzione e sede)

1. Il Conseil è costituito e insediato con decreto del *Presidente della Regione*¹¹.
2. Il Conseil ha sede presso il Comune di Aosta.

Art. 110¹⁷⁷

(Attività del Conseil)

1. *Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi di interesse comune. Il Conseil può, altresì, svolgere ulteriori compiti su richiesta dei suoi membri.*

Art. 111

(Personale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del Comune di Aosta.
2. Il Conseil nomina un proprio segretario, scelto tra il personale di cui al comma 1.

Art. 112

(Regolamento)

1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

**TITOLO II
SERVIZI**

**Per la "Gestione degli impianti sportivi" vedasi anche l'art. 10,
della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.**

Art. 113 ¹⁷⁸

(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. *Per la promozione e lo sviluppo economico, civile e sociale delle rispettive comunità, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono erogati in condizioni di continuità, solidarietà, sicurezza ed eguaglianza, garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i settori individuati dalla normativa statale vigente in materia.*
2. *Le finalità di cui al comma 1 devono essere perseguite, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici locali obbligatori per legge, nel rispetto dei seguenti criteri:*
 - a) *copertura territoriale dei servizi che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate;*
 - b) *garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e della protezione dell'ambiente, tendenzialmente più elevati rispetto agli standard previsti dalle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;*
 - c) *definizione di forme di tutela a favore dei soggetti socialmente, economicamente e territorialmente svantaggiati;*
 - d) *garanzia della possibilità di accesso alle infrastrutture da parte dei fornitori dei servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.*
3. *Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione la normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento ai casi di separazione dell'attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall'attività di erogazione del servizio, alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché alle modalità di gestione degli stessi.*
4. *Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e l'erogazione del servizio:*
 - a) *direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;*
 - b) *direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;*
 - c) *ad imprese idonee, individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica.*
5. *Qualora le normative, statali e regionali, di settore, prevedano la costituzione di appositi ambiti territoriali ottimali, all'affidamento del servizio provvedono i competenti organi dell'ambito e il servizio è affidato ad un unico gestore individuato per ambito.*
6. *Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), anche la gestione dei servizi pubblici locali disciplinati dall'articolo 113bis.*
7. *Il rapporto tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti gestori dei servizi è regolato dal contratto di servizio, allegato al bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b) e c), che, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, definisce, in particolare:*
 - a) *le attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;*
 - b) *le modalità e i parametri necessari a definire la compensazione eventualmente dovuta dall'ente locale o dall'Associazione dei Comuni, la quale non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi, e le modalità di pagamento. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, dovrebbe sostenere per adempiere a tali obblighi, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali*

- obblighi;
- c) *gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;*
 - d) *le modalità di vigilanza e di controllo sull'esecuzione del contratto;*
 - e) *le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni;*
 - f) *il livello e la qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e della pianificazione di settore;*
 - g) *la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa;*
 - h) *le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e i diritti degli utenti, ivi compresa la previsione dei casi di rimborsi e di eventuale indennizzo dovuti agli stessi;*
 - i) *gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;*
 - j) *le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;*
 - k) *le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire la soddisfazione dell'utente;*
 - l) *le modalità di approvazione della carta dei servizi attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti dei consumatori, predisposta dal soggetto gestore secondo gli schemi adottati dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali o, in mancanza, secondo gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).*
8. *I soggetti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di tenere una contabilità separata, qualora svolgano attività diverse da quelle di cui al comma 7, lettera a).*
9. *Nei casi di cui al comma 5, nel contratto di servizio deve essere assicurato il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, anche con riferimento agli enti locali di minori dimensioni demografiche appartenenti all'ambito, e devono essere inoltre definite le conseguenze per gli inadempimenti e le disfunzioni eventualmente riscontrati.*

Art. 113bis ¹⁷⁹

(Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)

1. *Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali privi per loro natura di rilevanza economica, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 2, e con le seguenti modalità:*
- a) *gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi;* ¹⁸⁰
 - b) *affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche e di utilità sociale;*
 - c) *affidamento diretto alle aziende speciali di cui all'articolo 114;*
 - d) *affidamento diretto alle istituzioni di cui all'articolo 115;*
 - e) *direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;*
 - f) *direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;*
 - g) *direttamente a fondazioni e associazioni, costituite o partecipate dagli enti locali o da loro forme associative.*
2. *Oltre ai servizi di cui al comma 1, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono, con le modalità di cui al medesimo comma, all'erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto erogati in condizioni tali da non incidere sugli scambi al di fuori del contesto locale.*
3. *Le condizioni di cui al comma 2 sono espressamente indicate nelle deliberazioni di assunzione del servizio; esse sussistono nel caso di servizi affidati da enti locali, Associazioni dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in*

contesti montani, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti¹⁴ o con un indice di distribuzione territoriale dell'utenza superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. L'indice di distribuzione territoriale è calcolato, per i singoli Comuni, tenendo conto del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per le **Unités des Communes valdôtaines**⁴, per le Associazioni dei Comuni o per gli ambiti territoriali ottimali, l'indice è calcolato tenendo conto della dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine media degli enti, nonché del numero dei centri e dei nuclei abitati compresi nell'ambito territoriale di riferimento.

4. Al fine di creare le condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, incentiva la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali mediante azioni di indirizzo e di sostegno.
5. I rapporti tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati nell'atto di affidamento o nella convenzione, i quali devono contenere, in quanto compatibili con la tipologia del servizio erogato, gli elementi di cui all'articolo 113, comma 7.

Art. 113ter¹⁸¹

(Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali)

1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. A tal fine, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni individuano, anche mediante patti parasociali, le modalità di effettuazione di tale controllo e i soggetti allo stesso preposti.
2. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale misto pubblico e privato, a condizione che il socio privato sia scelto mediante l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica. In tali casi, il bando di gara prevede che il socio privato sia scelto per un periodo determinato e che al termine di tale periodo la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente o sia trasferita ad un soggetto privato individuato mediante l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o il trasferimento della quota al termine del predetto periodo.

Art. 114¹⁸²

(Aziende speciali)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale o delle Associazioni dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l'organizzazione e l'attività sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti interni dell'azienda.¹⁸³
2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Lo statuto dell'azienda prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni.¹⁸⁴
3. **L'azienda speciale conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.**¹⁸⁵
4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:

- a) *approva il piano-programma, inteso come strumento programmatico generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi assunti dall'azienda, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale o l'Associazione dei Comuni e l'azienda;*¹⁸⁶
 - b) *approva i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;*¹⁸⁷
 - c) *conferisce il capitale di dotazione;*
 - d) *determina le finalità e gli indirizzi;*
 - e) *nomina e revoca gli amministratori;*
 - f) *verifica i risultati della gestione;*
 - g) *provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.*
5. *Lo statuto può prevedere che l'azienda estenda la propria attività al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.*¹⁸⁸
 6. *I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.*

Art. 115¹⁸⁹
(Istituzioni)

1. *L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.*
2. *Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni.*
3. *L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.*¹⁹⁰
4. *Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni da cui essa dipende.*
5. *L'organo di revisione dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.*

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 116
(Relazione al Consiglio regionale)

1. *Il Presidente della Regione*¹¹ *riferisce annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, sullo stato di attuazione della presente legge.*

CAPO II
ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 117
(Termini per l'adozione dello statuto)

1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto *entro il 30 giugno 2001*.¹⁹¹
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.
3. In particolare, fino all'adozione dei nuovi statuti, le competenze del Consiglio comunale rimangono stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni.
4. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a *specifici organi del Comune*¹⁹². Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.

Art. 118

(Termine per l'adozione dei regolamenti)

1. I Comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge *entro il 28 febbraio 2005*.¹⁹³

Art. 119¹⁹⁴

(Intervento sostitutivo)

1. *Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.*

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120

(Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative)

1. *Entro il 31 dicembre 2006*¹⁹⁵ **b**, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto:
 - a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;
 - b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;
 - c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli art. 103, 104 e 105.
2. I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.
3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.
4. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in Associazioni dei Comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.
5. Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'Associazione dei Comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'art. 95,

comma 2, la composizione e le modalità di elezione.

*5bis. I contratti del personale delle Associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.*¹⁹⁶

Art. 121

(Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. *Entro il 31 dicembre 2005*¹⁹⁷, i Comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 122

(Revisione del BIM)

1. *Entro il 30 giugno 2001*¹⁹⁸, il BIM provvede all'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui alla presente legge.

Art. 123

(Organi delle Comunità montane)

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane susseguente alle prime elezioni comunali generali successive all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica gli organi delle Comunità montane previsti dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane), come modificata dalle leggi regionali 26 maggio 1993, n. 46, 6 maggio 1994, n. 16, 9 agosto 1994, n. 41.
2. Fino al termine di cui al comma 1, i limiti amministrativi delle Comunità montane rimangono quelli fissati dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 124

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Comunità montane ai sensi dell'art. 123, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni, e da altre leggi regionali.
2. Fino al termine di cui al comma 1, le Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni ad esse delegate dai Comuni e dalla Regione ai sensi degli art. 3 e 4 della l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 125

(Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti)

1. Gli organi delle Comunità montane deliberano il nuovo statuto *entro il 30 giugno 2001* ed i regolamenti previsti dalla presente legge *entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto.*¹⁹⁹

*1bis. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Comunità montane, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.*²⁰⁰

*1ter. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Comunità montane, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi*²⁰¹ *della Comunità montana. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta della Comunità o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.*²⁰⁰

Art. 126

(Disciplina transitoria in materia di accordi di programma)

1. Le disposizioni di cui all'art. 105 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 127 ²⁰²

(Intervento sostitutivo)

1. *Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 125, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.*

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128 ¹¹⁴

(Controllo sugli atti)

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129

(Abrogazioni)

1. La l.r. 91/1987 e la l.r. 16/1994 sono abrogate.
2. Gli art. 29 e 30 della l.r. 46/1993 sono abrogati.
3. Gli art. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 41/1994 sono abrogati.

Vedasi anche l'articolo 48 della l.r. 1/2015 di seguito riportato.

Art. 48

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per Vicesindaco deve intendersi l'organo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è eletto direttamente unitamente al Sindaco e che sostituisce quest'ultimo, oltre che in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, come modificati dall'articolo 40, commi 3 e 4, si computano le cariche ivi elencate ricoperte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a far data dalla prima elezione effettuata in ciascun Comune successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 4/1995.
4. Ciascun Consiglio comunale adegua lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni.

comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

NOTE:

* Si veda ora la l.r. 6 agosto 2007, n. 19.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.

² Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. a), della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

⁴ L'art. 35, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6 ha disposto la sostituzione delle parole "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, rispettivamente, dalle seguenti: "Unité des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto

⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

⁶ Comma così aggiunto dall'art. 1, comma 3, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

⁷ Comma così aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

⁸ Comma già modificato dall'art. 9, comma 1, della l.r. 3 gennaio 2000, n. 1, dall'art. 42, comma 1, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 15, comma 1, della l.r. 16 agosto 2001, n. 15.

⁹ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

¹⁰ Comma già modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 29, comma 1, della l.r. 15 dicembre 2003, n. 21.

¹¹ L'art. 67, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 ha disposto la sostituzione delle parole "Presidente della Giunta regionale" con "Presidente della Regione" ovunque ricorrano.

¹² Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.

¹³ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 35, comma 3, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6 il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 35, comma 3, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6 il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

¹⁸ Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.

¹⁹ Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.

²⁰ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

²¹ Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.

²² Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2011, n. 30.

²³ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.

²⁴ Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.

²⁵ Comma inserito dall'art. 4, comma 3, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.

²⁶ Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.

²⁸ Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

²⁹ Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.

³⁰ Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.

³¹ Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.

- 32 Comma così sostituito dall'art. 32, comma 2, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 33 Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.
- 34 Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 35 Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 36 Lettera inserita dall'art. 33, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 37 Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.
- 38 Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 39 Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 40 Lettera così modificata dall'art. 7, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 41 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 42 Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- 43 Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 3, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 44 Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 4, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 della medesima legge gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui alla presente lettera, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 45 Lettera abrogata dall'art. 38, comma 1, lett. b), della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 46 Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 47 Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 48 Rubrica così modificata dall'art. 8, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 49 Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 50 Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 51 Alinea così sostituito dall'art. 9, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 52 Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 53 Comma inserito dall'art. 34, comma 2, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 54 Comma inserito dall'art. 34, comma 3, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 55 Comma così modificato dall'art. 34, comma 4, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 56 Comma abrogato dall'art. 34, comma 5, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 57 Comma aggiunto dall'art. 34, comma 6, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 58 Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 59 L'art. 35, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6 ha disposto la sostituzione delle parole "segretario comunale" o "segretari comunali", ovunque ricorrono nella l.r. 54/1998, rispettivamente, dalle seguenti: "segretario dell'ente locale" o "segretari degli enti locali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
- 60 Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. c), della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 61 Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 62 Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, della l.r. 13 dicembre 2011, n. 30.
- 63 Rubrica così modificata dall'art. 35, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 64 Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 65 Articolo inserito dall'art. 36, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 66 Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Ai sensi dell'art. 35, comma

- 4 della medesima legge gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 67 Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 68 Comma già modificato dall'art. 15, comma 2, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 69 Comma così sostituito dall'art. 15, comma 3, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 70 Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 4 agosto 2017, n. 13.
- 71 Comma aggiunto, dall'art. 15, comma 4, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8, già modificato dall'art. 37, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 3, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 72 Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 73 Comma inserito dall'art. 38, comma 2, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 74 Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 75 Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 4 agosto 2017, n. 13.
- 76 Comma inserito dall'art. 1, comma 3, della l.r. 4 agosto 2017, n. 13.
- 77 Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 78 Rubrica così modificata dall'art. 39, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 79 Comma così sostituito dall'art. 39, comma 2, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 80 Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 81 Comma abrogato dall'art. 39, comma 3, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 82 Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 83 Rubrica così modificata dall'art. 40, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 84 Comma così sostituito dall'art. 40, comma 2, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 85 Comma così sostituito dall'art. 40, comma 3, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 86 Comma così sostituito dall'art. 40, comma 4, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 87 Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 88 Comma abrogato dall'art. 40, comma 5, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 89 Articolo inserito dall'art. 41, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 90 Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 91 Rubrica così modificata dall'art. 42, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 92 Articolo inserito dall'art. 43, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 93 Rubrica così modificata dall'art. 14, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 94 Comma così modificato dall'art. 14, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 95 Comma così modificato dall'art. 14, comma 3, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 96 Articolo inserito dall'art. 20, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 97 Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 98 Articolo aggiunto, all'interno del Capo IV, dall'art. 45, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 99 Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 100 Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 101 Articolo già modificato dall'art. 7, comma 1, della l.r. 21 gennaio 2003, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 102 Comma così modificato dall'art. 21, comma 1 della l.r. 3 agosto 2015, n. 16.

- ¹⁰³ Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹⁰⁴ Comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- ¹⁰⁵ Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹⁰⁶ Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹⁰⁷ Articolo così inserito dall'art. 17, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹⁰⁸ Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹⁰⁹ Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹¹⁰ Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹¹¹ Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹¹² Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹¹³ Articolo così inserito dall'art. 20, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹¹⁵ Articolo già sostituito dall'art. 28, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 21, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹¹⁶ Articolo già sostituito dall'art. 29, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹¹⁷ Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. d) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ^a Riguardo alle misure di contenimento della spesa di personale vedasi, per l'anno 2011, l'art. 9, comma 1, della l.r. 10 dicembre 2010, n. 40, per l'anno 2012, l'art. 11, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2011, n. 30, per l'anno 2013, l'art. 6, della l.r. 21 novembre 2012, n. 31, per l'anno 2014, l'art. 8, della l.r. 13 dicembre 2013, n. 18, e, per l'anno 2015, l'art. 10, della l.r. 19 dicembre 2014, n. 13.
- ¹²⁰ Articolo inserito dall'art. 7, comma 2, della l.r. 21 gennaio 2003, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 24, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹²¹ Articolo inserito dall'art. 7, comma 3, della l.r. 21 gennaio 2003, n. 3.
- ¹²² Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹²³ Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹²⁴ Analoghe disposizioni erano previste: per l'anno 2003 dall'art. 4, commi 7 e 8, della l.r. 11 dicembre 2002, n. 25; per l'anno 2004 dall'art. 4, commi 7 e 8, della l.r. 15 dicembre 2003, n. 21; per l'anno 2005 dall'art. 7, commi 6 e 7, della l.r. 9 dicembre 2004, n. 30, per l'anno 2006 dall'art. 12, commi 6 e 7, della l.r. 19 dicembre 2005, n. 34; per l'anno 2007 dall'art. 5, commi 6 e 7, della l.r. 15 dicembre 2006, n. 30; per l'anno 2008 dall'art. 6, commi 6 e 7, della l.r. 12 dicembre 2007, n. 32; per l'anno 2009 dall'art. 6, commi 6 e 7, della l.r. 10 dicembre 2008, n. 29; per l'anno 2010 dall'art. 4, commi 6 e 7, della l.r. 11 dicembre 2009, n. 47; per l'anno 2011 dall'art. 13, commi 7 e 8, della l.r. 10 dicembre 2010, n. 40; per l'anno 2012 dall'art. 16, commi 7 e 8, della l.r. 13 dicembre 2011, n. 30; per l'anno 2013 dall'art. 8, commi 7 e 8, della l.r. 21 novembre 2012, n. 31; per l'anno 2014 dall'art. 14, commi 8 e 9, della l.r. 13 dicembre 2013, n. 18; per l'anno 2015 dall'art. 15, commi 7 e 8, della l.r. 19 dicembre 2014, n. 13; per l'anno 2016 dall'art. 10, commi 4 e 5, della l.r. 11 dicembre 2015, n. 19.
- ¹²⁵ Rubrica così modificata dall'art. 31, comma 7, della l.r. 11 dicembre 2015, n. 19.
- ¹²⁶ Articolo così sostituito dall'art. 31, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹²⁷ Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹²⁸ Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹²⁹ Articolo così sostituito dall'art. 34, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- ¹³⁰ Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹³¹ Comma aggiunto dall'art. 27, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- ¹³² Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 2 dicembre 2008, n. 28.
- ¹³³ Comma già sostituito dall'art. 4, della l.r. 20 luglio 2004, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2 dicembre 2008, n. 28.

- 134** Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 135 Articolo così sostituito dall'art. 35, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 136 Articolo inserito dall'art. 36, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 137 Articolo così sostituito dall'art. 37, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 138 Numero modificato dall'art. 47, comma 1, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 139 Numero inserito dall'art. 47, comma 2, della l.r. 19 gennaio 2015, n. 1.
- 140** Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 141 Articolo inserito dall'art. 38, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 142 Articolo inserito dall'art. 39, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 143** Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 144** Capo abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 145** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.
- 146** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già sostituito dall'art. 41, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31 e ulteriormente sostituito dall'art. 4, comma 6, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.
- 147 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- 148 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31. Comma 2 già sostituito dall'art. 42, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 149 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- Comma 1 già modificato dall'art. 43, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
 - Comma 3bis aggiunto dall'art. 43, comma 2, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 150 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- 151 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- 152 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- Comma 3 già sostituito dall'art. 45, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 153** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già inserito dall'art. 46, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 154** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già inserito dall'art. 47, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 155** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già inserito dall'art. 48, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8, e sostituito dall'art. 4, comma 7, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.
- 156** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già inserito dall'art. 49, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 157** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già modificato dall'art. 42, comma 2, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1, dall'art. 15, comma 2, della l.r. 16 agosto 2001, n. 15 e sostituito dall'art. 50, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 158** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già sostituito dall'art. 51, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 159 Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- 160** Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 38, comma 1, lett. e) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6. Articolo già inserito dall'articolo 53, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 161 Articolo già modificato dall'art. 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2002, n. 25 e così sostituito dall'art. 55, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 162 Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2, della l.r. 15 dicembre 2003, n. 21.

- 163 Articolo così sostituito dall'art. 56, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 164 Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- 165 Articolo così sostituito dall'art. 57, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 166 Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 167 Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera b), della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 168 Comma abrogato dall'art. 58, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 169 Articolo così sostituito dall'art. 59, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 170 Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 29 settembre 2015, n. 17.
- 171 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della l.r. 29 settembre 2015, n. 17.
- 172 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della l.r. 29 settembre 2015, n. 17.
- 173 Articolo abrogato dall'art. 4, comma 5, lettera a) della l.r. 29 settembre 2015, n. 17.
- 174 Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 4, della l.r. 29 settembre 2015, n. 17.
- 175 **Comma inserito dall'art. 31, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.**
- 176 **Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. f) della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.**
- 177 **Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.**
- 178 Articolo già sostituito dall'art. 60, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 179 Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 180 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 8, della l.r. 4 agosto 2006, n. 18.
- 181 Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 182 Articolo così sostituito dall'art. 61, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 183 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 184 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 185 **Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.**
- 186 Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 3, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 187 **Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 2, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6.**
- 188 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 4, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 189 Articolo già sostituito dall'art. 62, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 3 gennaio 2006, n. 2.
- 190 **Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, della l.r. 15 maggio 2017, n. 6**
- 191 Comma già modificato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 3 gennaio 2000, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 42, comma 3, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1.
- 192 Ai sensi dall'art. 68, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 per "specifici organi del Comune" debbono intendersi esclusivamente il Consiglio comunale e la Giunta comunale.
- 193 Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1.
- 194 Articolo così sostituito dall'art. 63, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 195 Comma già modificato dall'art. 42, comma 4, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1, dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 38, dall'art. 10, comma 2, della l.r. 11 dicembre 2002, n. 25, dall'art. 29, comma 3, della l.r. 15 dicembre 2003, n. 21, dall'art. 19, comma 2, della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 5 dicembre 2005, n. 31.
- b** Ai sensi dall'art. 10, comma 5, della l.r. 18 aprile 2008, n. 13, il termine di cui all'art. 120, comma 1, della l.r. 54/1998, per i soli Consorzi interessati alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.
- 196 Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.
- 197 Comma già modificato dall'art. 42, comma 5, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1, dall'art. 11, comma 2, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 38, dall'art. 65, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8, dall'art. 29, comma 4, della l.r. 15 dicembre 2003, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 19, comma 3, della l.r. 20 gennaio 2005,

n. 1.

¹⁹⁸ Comma così modificato dall'art. 42, comma 6, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1.

¹⁹⁹ Comma già modificato dall'art. 9, comma 3, della l.r. 3 gennaio 2000, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 42, comma 7, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1.

²⁰⁰ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, della l.r. 3 gennaio 2000, n. 1.

²⁰¹ Ai sensi dell'art. 68, comma 2, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8 per "specifici organi della Comunità montana" debbono intendersi esclusivamente il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.

²⁰² Articolo così sostituito dall'art. 66, comma 1, della l.r. 31 marzo 2003, n. 8.